



AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

ROMA
Ufficio Relazioni Sindacali

OGGETTO: Attività premiale a favore del personale dell'Arma dei Carabinieri – Richiesta di revisione dei criteri applicativi in presenza di procedimenti penali pendenti relativi a fatti estranei all'attività meritoria.

UNARMA – Associazione Sindacale Carabinieri sottopone all'attenzione di codesto Comando Generale una problematica concernente l'applicazione dei criteri per il conferimento delle ricompense per lodevole comportamento e particolare rendimento, con specifico riferimento al personale interessato da procedimenti penali pendenti per fatti distinti e non connessi all'attività oggetto della proposta premiale.

La questione merita un approfondimento volto ad assicurare che il sistema premiale, nel rispetto delle disposizioni vigenti e delle prerogative dell'Amministrazione, continui a rispondere a criteri di equità, ragionevolezza, proporzionalità e uniformità applicativa.

1. Quadro normativo e necessità di criteri applicativi coerenti.

L'art. 1462 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, disciplina le ricompense per lodevole comportamento e particolare rendimento, nell'ambito delle quali rientrano l'encomio solenne, l'encomio semplice e l'elogio.

Assume rilievo, altresì, la circolare della Direzione Generale per il Personale Militare n. M_D AB05933 REG2026 0350607 del 28 luglio 2026, recante «Trascrizione matricolare delle ricompense (encomi ed elogio) di cui all'art. 1462 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (COM). Linee di indirizzo», che richiama l'importanza dell'attività premiale quale espressione dell'azione di comando e strumento di valorizzazione del personale, anche in relazione alla documentazione matricolare e ai riflessi sul percorso professionale.

Dalla sola indicazione dell'art. 1462 e dalla denominazione della predetta circolare non è possibile desumere, in assenza di un esame integrale delle disposizioni applicabili, né l'esistenza né l'inesistenza di specifiche preclusioni connesse alla pendenza di procedimenti penali. Si ritiene pertanto opportuno che il Comando Generale verifichi e chiarisca il coordinamento tra la disciplina delle ricompense, le eventuali disposizioni interne pertinenti e le regole che disciplinano la posizione giuridica del personale militare.

L'esigenza rappresentata da UNARMA riguarda, in particolare, la necessità di evitare che un'eventuale preclusione venga applicata in modo generalizzato, senza distinguere la natura dei fatti contestati, la loro relazione con il servizio e la loro eventuale interferenza con l'attività meritoria sottoposta a valutazione.

2. Distinzione tra vicenda giudiziaria e merito professionale.

Può verificarsi che un militare, pur essendo indagato o imputato in un procedimento penale ancora pendente, continui a prestare regolarmente servizio, venga impiegato nelle attività istituzionali e consegua, successivamente all'insorgenza della vicenda giudiziaria, risultati professionali di particolare rilievo.

In tali circostanze, la stessa linea gerarchica può riconoscere il valore dell'attività svolta e formulare una proposta di encomio o elogio in ragione del contributo concretamente fornito dal militare.

Quando i fatti oggetto del procedimento penale siano completamente distinti e non interferenti con quelli alla base della proposta premiale, appare opportuno che le due situazioni siano esaminate secondo le rispettive finalità e i criteri propri di ciascun ambito.

La valutazione dell'attività meritoria non comporta, infatti, alcun giudizio sulla responsabilità penale del militare, così come la pendenza di un procedimento penale non costituisce, di per sé e in assenza di una specifica previsione applicabile, dimostrazione della mancanza delle qualità professionali evidenziate nell'attività sottoposta a valutazione.

Tale impostazione deve naturalmente essere temperata con le esigenze istituzionali e con le eventuali disposizioni che attribuiscono rilevanza alla natura o alla gravità dei fatti contestati, allo stato del procedimento o alla posizione di servizio dell'interessato.

La richiesta di UNARMA non è pertanto volta a escludere ogni possibile rilievo della posizione giudiziaria, bensì a promuovere una valutazione non automatica, coerente con la disciplina vigente e fondata su elementi pertinenti al caso concreto.

3. Equità di trattamento nell'ambito della medesima attività operativa o investigativa.

La problematica assume particolare rilevanza quando la proposta premiale riguardi un'attività svolta congiuntamente da più militari.

Può accadere che diversi Carabinieri concorrano al medesimo risultato operativo o investigativo, fornendo contributi significativi e valutati positivamente dalla rispettiva linea gerarchica, ma che il riconoscimento venga attribuito soltanto ad alcuni di essi, mentre un altro militare ne rimanga escluso esclusivamente in ragione di un procedimento penale relativo a fatti estranei all'attività in esame.

In situazioni di questo tipo, la differenza di trattamento rischia di non riflettere il diverso valore dei contributi professionali, ma di dipendere da una circostanza che non presenta un collegamento diretto con il merito oggetto della proposta.

Pur nella consapevolezza che il conferimento delle ricompense richiede una valutazione individuale e che l'appartenenza alla medesima attività non determina automaticamente un diritto a identico riconoscimento, UNARMA ritiene necessario che eventuali differenze siano fondate su elementi oggettivi, pertinenti e coerenti con i criteri applicabili.

Una disciplina chiara e uniforme consentirebbe di tutelare l'equità del sistema premiale, preservando al contempo la discrezionalità valutativa dell'Amministrazione e la possibilità di considerare le specificità di ciascuna posizione.

4. Ricadute sulla carriera e sulla documentazione professionale.

La questione non presenta soltanto una dimensione morale o motivazionale. Gli encomi e gli elogi possono assumere rilievo nella documentazione matricolare e, ove previsto dai singoli bandi o dalle disposizioni applicabili, concorrere alla valutazione dei titoli nelle procedure concorsuali interne e nei percorsi di progressione professionale.

L'eventuale esclusione o il differimento del riconoscimento possono quindi determinare conseguenze concrete, soprattutto quando il procedimento penale si protragga per un periodo significativo e, nel frattempo, intervengano procedure concorsuali o valutative nelle quali il titolo avrebbe potuto assumere rilevanza.

Un riconoscimento successivo all'esito favorevole del procedimento potrebbe non consentire il recupero integrale delle opportunità professionali già venute meno. Tale eventualità rende opportuno valutare soluzioni che, nel rispetto delle norme vigenti, evitino che una situazione provvisoria produca conseguenze potenzialmente durature e non adeguatamente correlate al merito effettivamente maturato.

La medesima esigenza riguarda la documentazione caratteristica. Il militare può continuare a svolgere le proprie funzioni, assumere responsabilità e conseguire risultati significativi durante il periodo di pendenza del procedimento. La possibilità di documentare le attività meritorie

effettivamente realizzate contribuisce a rappresentare in modo completo il percorso professionale, ferma restando l'autonomia dei criteri che regolano le ricompense e la valutazione caratteristica.

Si ritiene pertanto opportuno che il Comando Generale valuti anche gli effetti che eventuali differimenti o preclusioni possono produrre sulla documentazione del servizio e sulle successive opportunità di valorizzazione professionale, individuando, ove consentito, modalità idonee a limitare conseguenze sproporzionate.

5. Presunzione di non colpevolezza e necessità di una valutazione individualizzata.

L'art. 27, secondo comma, della Costituzione stabilisce che l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Tale principio costituisce un riferimento fondamentale, ma non comporta automaticamente il diritto al conferimento di una ricompensa, né esclude che la posizione giudiziaria possa assumere rilievo amministrativo nei casi e secondo le modalità previste dall'ordinamento.

Da ciò discende, tuttavia, l'opportunità di distinguere l'esistenza di un procedimento ancora pendente dall'accertamento definitivo della responsabilità penale e di evitare che la sola pendenza venga trattata, al di fuori di specifiche previsioni, come elemento automaticamente decisivo rispetto a un'attività professionale diversa e autonomamente valutabile.

La valutazione dovrà quindi tenere conto, secondo la disciplina applicabile, della natura dei fatti contestati, del loro eventuale collegamento con il servizio, della loro relazione con l'attività oggetto della proposta premiale e di ogni altro elemento giuridicamente pertinente.

UNARMA riconosce pienamente che la posizione giudiziaria del militare può assumere rilievo sotto diversi profili del rapporto d'impiego e che l'Amministrazione è tenuta a tutelare il prestigio, la funzionalità e gli interessi istituzionali dell'Arma. Ciò non esclude, però, l'opportunità di definire criteri applicativi che evitino generalizzazioni e assicurino un ragionevole equilibrio tra le esigenze istituzionali e la valorizzazione del merito professionale.

6. Proposte operative di UNARMA.

Alla luce delle considerazioni esposte, UNARMA – Associazione Sindacale Carabinieri chiede a codesto Comando Generale di valutare una revisione e un chiarimento dei criteri applicativi in materia di ricompense, con particolare riferimento al personale interessato da procedimenti penali pendenti.

In particolare, si propone di:

a) chiarire il quadro delle disposizioni applicabili, individuando le eventuali preclusioni, i presupposti e gli effetti della pendenza di procedimenti penali sulle proposte di encomio ed elogio;

- b) distinguere le diverse situazioni, separando i procedimenti relativi ai medesimi fatti oggetto della proposta premiale, quelli riguardanti fatti diversi ma potenzialmente rilevanti per lo status militare e quelli concernenti fatti del tutto estranei e non interferenti con l'attività meritoria;
- c) prevedere, ove consentito dall'ordinamento, una valutazione autonoma del merito, fondata sull'attività concretamente svolta, sul contributo individuale e sui criteri previsti per il conferimento della specifica ricompensa, evitando che la sola pendenza di un procedimento estraneo all'attività premiabile costituisca un automatismo preclusivo in assenza di una specifica base normativa o regolamentare;
- d) assicurare criteri uniformi sull'intero territorio nazionale, affinché situazioni sostanzialmente analoghe siano trattate in modo coerente, ferma restando la necessaria valutazione delle peculiarità del singolo caso;
- e) valutare modalità trasparenti di gestione delle proposte eventualmente differite, individuando, ove giuridicamente possibile, criteri per il riesame della posizione e per la conservazione degli elementi documentali relativi all'attività meritoria, così da limitare gli effetti pregiudizievoli connessi al protrarsi del procedimento;
- f) chiarire le ricadute sulla documentazione matricolare e caratteristica, nel rispetto delle rispettive discipline, affinché il servizio effettivamente prestato e i risultati professionali conseguiti siano rappresentati secondo criteri coerenti e non automaticamente condizionati da circostanze estranee al merito valutato;
- g) fornire indicazioni applicative agli organi competenti, affinché le proposte premiali siano trattate secondo procedure conoscibili, coerenti e verificabili, con adeguata considerazione delle ragioni che eventualmente impediscano il riconoscimento o ne determinino il differimento, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

7. Conclusioni.

UNARMA precisa che la presente iniziativa non è diretta a sollecitare trattamenti di favore, né a sottrarre la posizione giudiziaria del militare alle valutazioni previste dall'ordinamento. L'obiettivo è promuovere un sistema premiale capace di riconoscere il merito professionale secondo criteri equilibrati, uniformi e coerenti con le finalità istituzionali.

Quando un militare continua a prestare servizio e realizza un'attività successivamente riconosciuta come meritoria, appare opportuno che tale contributo possa essere esaminato autonomamente, anche qualora sia pendente un procedimento penale relativo a fatti distinti, ferma restando ogni specifica preclusione prevista dalla disciplina applicabile.

Il sistema delle ricompense rappresenta uno strumento significativo di valorizzazione delle capacità, della professionalità e dell'impegno del personale. La sua efficacia dipende anche dalla percezione che i criteri di attribuzione siano equi, comprensibili e applicati in modo coerente.

Per queste ragioni, UNARMA – Associazione Sindacale Carabinieri chiede a codesto Comando Generale di esaminare la problematica rappresentata e di valutare l'adozione di indirizzi applicativi uniformi, che consentano di distinguere adeguatamente la posizione giudiziaria del militare dal merito professionale oggetto della proposta, evitando automatismi non espressamente previsti e conseguenze non proporzionate, nel rispetto delle competenze e delle prerogative dell'Amministrazione.

Confidando nella sensibilità istituzionale di codesto Comando Generale rispetto alla valorizzazione del personale e all'equità dei procedimenti amministrativi, si resta in attesa di un cortese riscontro.

Roma, 09/10/2026

Antonio Nicolosi
(Segretario Generale)

